

Pronte le disposizioni attuative del decreto che salva i prof rimasti quest'anno senza contratto

Precari in lotta per le supplenze

Con due sostituzioni da 180 giorni sfuma il paracadute

DI ANTIMO DI GERONIMO

Via libera all'ingresso negli elenchi prioritari per le supplenze brevi anche ai docenti che abbiano accumulato 180 giorni di servizio nel trascorso anno scolastico. La novità è stata introdotta in sede di conversione in legge del decreto 134/2009 e ora è quasi pronta la normativa regolamentare che aprirà loro le porte degli elenchi. Ma i nodi da sciogliere non sono pochi. L'amministrazione di viale Trastevere, infatti, ha elaborato una bozza di decreto secondo la quale sarebbero solo i docenti che hanno effettuato un'unica supplenza di almeno 180 giorni a rientrare nell'ambito di applicazione delle nuove disposizioni. Con l'unica eccezione di coloro che hanno svolto il servizio cumulando proroghe dello stesso contratto. E cioè quei docenti che, dopo avere ottenuto un primo incarico, siano stati riconfermati nel medesimo, anche ripetutamente, a causa del prolungarsi dell'assenza del titolare. Ma questa ipotesi, che pure ricalca letteralmente quella contenuta nella legge di conversione del decreto 134, non piace ai sindacati. Che hanno chiesto all'amministrazione di estendere il novero degli aventi diritto anche a coloro che abbiano comunque accumulato i 180 giorni, anche con incarichi diversi e in diverse scuole. D'altra parte la ratio della disposizione di legge è quella di equiparare tutti i soggetti che abbiano maturato l'anno di servizio così

come indicato nella legge 124/99. E cioè, un periodo non inferiore a 180 giorni. Si spiega così l'esclusione dei precari che, pur avendo accumulato un periodo tale da maturare il punteggio per l'anno di servizio, siano comunque rimasti esclusi. Si tratta in particolare di docenti che hanno maturato dai 166 ai 179 giorni che, pur avendo titolo a far valere i 12 punti del punteggio di servizio (se specifico) comunque resteranno esclusi. La cosa apparentemente potrebbe sembrare illogica, ma non lo è se la si confronta con il limite minimo ai fini del riconoscimento dell'anno di servizio fissato ripetutamente dalla legge 124/99 nell'ordine di almeno 180 giorni. Limite dal quale il legislatore non ha inteso discostarsi essendo ormai pacifico e consolidato. E a fronte di queste considerazioni potrebbe risultare difficile sostenere davanti a un giudice la tesi secondo la quale si è ristretta la platea degli eventi diritto solo perché la lettera della norma non lo prevede espressamente. Tanto più che in queste materie il contenzioso giurisdizionale è sempre molto vivace. E non sono rari i casi in cui l'amministrazione ha dovuto rimettere mano alle graduatorie, anche ad anno scolastico avviato, per riparare errori accertati dal Tar del Lazio. D'altra parte lo stesso decreto legge 134/2009 è stato emanato per fare fronte a un'emergenza dovuta a diverse sentenze di condanna dell'amministrazione, per vizi di legittimità riscontrati nel decreto sulle graduatorie a esaurimento in riferimento alla questione delle code. Resta da

vedere, però, quale sia l'ipotesi meno rischiosa. Restringere la platea dei beneficiari ai titolari di incarico unico di 180 giorni potrebbe costituire un comodo riparo all'ombra della legge, che prevede genericamente una supplenza. Ma è pur vero che la legge, anche se fa riferimento a «una supplenza di almeno centottanta giorni» non individua espressamente la tipologia di incarico. E la voluta genericità della norma indurrebbe a ritenere plausibile la tesi secondo la quale la supplenza non deve essere intesa come unico incarico, ma come rapporto di lavoro, anche se intermittente, tale da consentire il cumulo di 180 giorni. Questa tesi, peraltro, fa il paio con quella adottata dallo stesso legislatore, allorché è stato individuato il periodo di 180 giorni quale limite minimo ai fini dell'accesso agli elenchi. Limite che secondo la legge 124, vale come anno di servizio anche se prestato in modo frammentario. E dunque, l'estensione della platea degli aventi diritto potrebbe risultare idonea a resistere anche in un eventuale giudizio. Che a quel punto sarebbe meno probabile, proprio per effetto della diminuzione del numero degli esclusi.


© Riproduzione riservata

Azienda

SCUOLA

IL BIENNALE
DEI PROFESSORI NELLA SOSTITUZIONE

a cura
di ALESSANDRA RICCIARDI



**Restringere
 la platea
 dei destinatari
 delle misure anti-
 crisi potrebbe dar
 luogo a un nuovo
 contenzioso**

RISVOLTI

Rifiutare la chiamata? Possibile

Se l'offerta è più bassa dell'indennità di disoccupazione

DI ANTIMO DI GERONIMO

I docenti e gli Ata, ovvero ausiliari, tecnici e amministrativi, precari che percepiscono l'indennità di disoccupazione potranno rifiutare le proposte di assunzione, se l'importo dello stipendio risulterà inferiore all'importo della disoccupazione. È questa una delle

novità più importanti contenute nella nota che accompagna la bozza di decreto sulla riapertura degli elenchi prioritari, previsti dal decreto legge 134/2009. La deroga all'obbligo di accettare supplenze è prevista sia per coloro che hanno già presentato la domanda di inclusione, perché avevano prestato servizio nello scorso anno scolastico con una supplenza almeno fino al 30 giugno, sia per i precari

che rientrano nella nuova disciplina dei 180 giorni di servizio prestati sempre nel decorso anno scolastico. E risponde alla necessità di impedire che il rimedio diventi peggiore del male. Gli incarichi di supplenza che saranno attribuiti con priorità ai precari che saranno tratti dai nuovi elenchi, infatti, spesso potrebbero riguardare

semplici spezzoni. Specie quando il docente da sostituire lavora su più scuole. In questi casi, infatti, la normativa prevede che ogni scuola provveda autonomamente a nominare il supplente. Ciò comporta che debbano essere attivate contemporaneamente più procedure di assunzione. Per non parlare poi dei completamenti delle cattedre di docenti supplenti già in servizio su spezzone, che di solito portando ad una vera e propria moltiplicazione degli spezzoni. E siccome la normativa sugli elenchi prioritari obbliga i docenti interessati ad accettare gli incarichi a pena di esclusione, il rischio era che la nuova disciplina anziché agevolare i precari si traducesse in una vera e propria vessazione. Ciò a maggior ragione per coloro che stanno attualmente fruendo del trattamento di disoccupazione. Resta il fatto, però, che le nuove disposizioni risultano di non facile applicazione. Per verificare la convenienza o meno dell'incarico e, soprattutto, la liceità del rifiuto, le scuole dovrebbero acquisire preventivamente gli importi delle indennità di disoccupazione in godimento, calcolare le spettante retributive e confrontarle con l'importo dell'indennità.

— © Riproduzione riservata —



Altri articoli sul sito
www.italiaoggi.it/graduatorie

BOOM DI DOMANDE**Nelle liste prioritarie
già 26 mila insegnanti in attesa**

Sono più di ventiseimila le domande presentate dai precari che intendono essere inseriti negli elenchi prioritari per le supplenze. È questo uno dei numeri più interessanti diffusi dal ministero dell'istruzione il 1° dicembre scorso nell'ambito delle procedure di informazione ai sindacati sull'esito del decreto salvaprecari.

Il dato più corposo riguarda i docenti, che hanno presentato in tutto 20.952 domande, mentre gli Ata ne hanno inoltrate 5.312. Ma non tutte le istanze sono valide. Le domande dei docenti che non potranno essere accolte sono 3.897 e 767 sono le istanze non in regola presentate dagli Ata. Le anomalie riscontrate dall'amministrazione vanno dall'assenza di inclusione a pieno titolo del richiedente nelle graduatorie a esaurimento, al mancato possesso di un contratto di supplenza nel trascorso anno scolastico. Ma ci sono anche precari che il contratto ce l'hanno, ma non sono inclusi a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento. Oppure sono già in ruolo o in pensione.

Oppure, infine, hanno già un contratto di supplenza per quest'anno. Il grosso delle domande invalide si registra tra i docenti precari che non possiedono un contratto stipulato l'anno scorso o, se lo hanno, non risponde ai requisiti previsti dalla legge.

E cioè, che sia riferibile a un incarico di supplenza almeno fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). I docenti non in regola sono 1.940, mentre gli Ata 192. Per questi ultimi le domande invalide sono concentrate invece tra coloro che vantano la titolarità di un rapporto di lavoro quest'anno, che sono 455. Significativo anche il dato dei docenti precari esclusi per lo stesso motivo dagli elenchi prioritari, che sono 677. Ma i dati sono non definitivi perché a breve si aggiungeranno le new entry dei precari con 180 giorni.

Carlo Forte

— © Riproduzione riservata —

